



Bruxelles, 8.12.2021
COM(2021) 782 final

2021/0411 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che
abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio**

{SEC(2021) 420 final} - {SWD(2021) 374 final} - {SWD(2021) 377 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Contesto generale

Come stabilito nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza¹, nel nuovo programma di lotta al terrorismo dell'UE² e nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025³, le minacce transnazionali richiedono una risposta coordinata, più mirata e adeguata. Anche se le autorità nazionali che operano sul campo sono le principali responsabili della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, l'azione a livello dell'Unione e i partenariati globali sono fondamentali per garantire una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni e conoscenze tra le autorità nazionali, con il sostegno di un quadro comune di diritto penale e di mezzi finanziari efficaci. Inoltre il problema della criminalità organizzata e del terrorismo dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce si propagano oltre frontiera e assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose.

In uno spazio senza controlli alle frontiere interne ("lo spazio Schengen"⁴) i funzionari di polizia di uno Stato membro dovrebbero avere accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi di un altro Stato membro (alle stesse condizioni) e poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Lo scambio di informazioni in materia penale è quindi un fattore determinante per salvaguardare la sicurezza nello spazio Schengen.

Insieme all'abolizione dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen sono state concordate una serie di norme per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra forze di polizia nell'ambito della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS). È stato inoltre istituito il sistema d'informazione Schengen (SIS) che ha creato un banca dati comune dell'UE per la sicurezza e le frontiere contenente informazioni in merito a persone e oggetti ricercati o scomparsi sotto forma di segnalazioni.

Secondo la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità dell'Unione europea (SOCTA dell'UE) del 2021 oltre il 70 % dei gruppi di criminalità organizzata è presente in più di tre Stati membri⁵. La SOCTA dell'UE del 2021 e la relazione europea sulla droga dell'EMCDDA⁶ evidenziano una serie di ambiti in cui la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità sembrano in aumento. Allo stesso tempo, come indicato nel programma di lotta al terrorismo del dicembre 2020⁷, il livello di allerta terroristica rimane elevato nell'UE.

Lo spazio Schengen è la più vasta area di libera circolazione al mondo in cui oltre 420 milioni di cittadini sono liberi di spostarsi e i beni e servizi possono circolare senza ostacoli. Eliminati i controlli alle frontiere tra gli Stati membri, lo spazio Schengen è diventato parte del nostro

¹ COM(2020) 605 final.

² COM(2020) 795 final.

³ COM(2021) 170 final.

⁴ Lo spazio Schengen è composto da Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

⁵ Europol (2021), *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU SOCTA)*.

⁶ Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), *Relazione europea sulla droga 2021*.

⁷ COM(2020) 795 final.

stile di vita di europei, simbolo dell'interconnessione dell'Europa e dei legami tra i cittadini europei⁸. Lo spazio Schengen contribuisce anche al funzionamento efficiente del mercato unico e quindi alla crescita dell'economia dell'Unione⁹.

Tuttavia la crescente mobilità delle persone all'interno dell'UE comporta altresì ulteriori problemi per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali e la tutela della pubblica sicurezza. Il pendolarismo transfrontaliero ha interessato quasi 2 milioni di persone, tra cui 1,3 milioni di lavoratori transfrontalieri¹⁰. Nonostante la pandemia di COVID-19 abbia ridotto la mobilità all'interno dell'UE, è probabile che i flussi di persone continueranno a essere significativi in futuro.

In anni recenti lo spazio Schengen è stato ripetutamente messo alla prova da una serie di crisi e problemi che hanno indotto diversi Stati membri a ripristinare i controlli alle frontiere interne. Tra le ragioni che hanno spinto gli Stati membri ad adottare tale decisione figuravano i movimenti secondari incontrollati di migranti irregolari¹¹ ritenuti dagli Stati una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, rendendo necessario il ripristino dei controlli alle frontiere. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399¹² ("codice frontiere Schengen"), il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera è possibile solo in circostanze eccezionali e per un periodo limitato (quali la crisi migratoria nel biennio 2015/2016), come misura di *extrema ratio*. In particolare esistono margini di miglioramento per quanto riguarda il ricorso ai controlli di polizia e la cooperazione, compresi naturalmente la comunicazione e lo scambio di informazioni. Tali misure, soprattutto in combinazione tra di loro, dovrebbero permettere di ottenere nei controlli dei movimenti secondari gli stessi risultati che si hanno con i controlli temporanei alle frontiere interne, oltre a essere meno invasive in termini di libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi.

La rapida evoluzione del contesto della criminalità e la mobilità delle persone indicano che la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto nell'UE e nello spazio Schengen è fondamentale per far fronte ai reati e consentire ai cittadini europei, e a quelli di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio, di beneficiare in tutta sicurezza del diritto alla libera circolazione. Tuttavia le autorità di contrasto continuano a dover far fronte a problemi significativi per quanto riguarda la capacità di scambiare informazioni con le rispettive controparti di altri Stati membri in modo efficace ed efficiente. Tale capacità varia ancora in maniera considerevole tra gli Stati membri, evidenziando un grado di frammentazione che arreca pregiudizio all'efficacia e all'efficienza dello scambio di informazioni. Di conseguenza i criminali e i gruppi di criminali continuano ad approfittare di tali inefficienze per agire in ambito transfrontaliero e i movimenti secondari di migranti irregolari continueranno a costituire un problema.

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo generale della presente proposta è legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nell'UE al fine di contribuire allo scambio efficace ed efficiente di tali informazioni, proteggendo in tal modo uno spazio Schengen pienamente funzionante e resiliente. La proposta non pregiudica (in particolare) le norme che disciplinano lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni

⁸ Eurobarometro 474: *Lo spazio Schengen*.

⁹ COM(2021) 277 final del 2.6.2021.

¹⁰ Commissione europea (2017), *Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE*.

¹¹ Tra le altre ragioni più frequenti riferite dagli Stati membri ricordiamo la crisi migratoria del 2015/2016, il persistere della minaccia terroristica e la pandemia di COVID-19.

¹² Regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen).

nel SIS tramite gli uffici di informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE).

La presente proposta di direttiva sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri fa parte di un pacchetto coerente che comprende anche una proposta di raccomandazione del Consiglio per rafforzare la cooperazione operativa transfrontaliera tra forze di polizia, una proposta di regolamento di revisione del meccanismo di scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") nonché una proposta che modifica il codice frontiere Schengen come indicato nella comunicazione della Commissione del giugno 2021 intitolata *Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente*.¹³ Nel loro complesso queste proposte mirano a istituire un codice di cooperazione di polizia nell'intento di razionalizzare, rafforzare, sviluppare, modernizzare e agevolare la cooperazione nell'attività di contrasto tra gli organismi competenti nazionali, sostenendo in tal modo gli Stati membri nella lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo.

Tenendo pienamente conto del parere espresso dal legislatore, la presente proposta si basa sui risultati presentati nella valutazione d'impatto che l'accompagna. Tali risultati comprendono inoltre informazioni, analisi e raccomandazioni derivanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia effettuate negli ultimi sei anni, la comunicazione della Commissione intitolata *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati*¹⁴, le ampie consultazioni con i portatori di interessi pertinenti negli ultimi due anni e il corpus importante di documenti di orientamento del Consiglio sviluppato negli ultimi 15 anni. Sulla base di questa analisi combinata sono stati identificati tre obiettivi principali, che la presente proposta si prefigge di conseguire affrontando tre problemi di fondo.

(1) Mancanza di norme comuni chiare e solide circa lo scambio di informazioni

Il primo obiettivo della presente proposta è garantire alle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri, sulla base di norme precise, coerenti e comuni, l'accesso equivalente alle informazioni disponibili in altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e dello svolgimento di indagini penali o di operazioni contro il crimine, nel rispetto dei diritti fondamentali, inclusi gli obblighi di protezione dei dati.

Le autorità svolgono scambi quotidiani di informazioni transfrontaliere relative a operazioni dirette contro i reati. **Eppure le norme a livello nazionale ostacolano un flusso di informazioni efficace ed efficiente.** Le norme generali per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri in materia di applicazione della legge aventi rilevanza transfrontaliera sono stabilite nella decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (nel prosieguo la "decisione quadro svedese"¹⁵), adottata nel 2006 prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. La decisione quadro svedese ha parzialmente sostituito il capitolo sulla cooperazione di polizia della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990¹⁶.

La decisione quadro svedese stabilisce i **principi** in base ai quali dovrebbero essere condivise le informazioni (principi di disponibilità e di accesso equivalente), i **termini** previsti per rispondere a una richiesta di informazioni, i **moduli** da utilizzare per presentare e rispondere a

¹³ COM(2021) 277 final del 2.6.2021.

¹⁴ COM(2020) 262 final del 24.6.2020.

¹⁵ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

¹⁶ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

tali richieste nonché le **garanzie** in materia di protezione dei dati che devono essere garantite nel trattamento di tali informazioni.

Tuttavia, nella pratica, la decisione quadro svedese del 2006 non è chiara e ostacola quindi la piena attuazione dei principi di disponibilità delle informazioni pertinenti e di accesso equivalente alle stesse in un contesto transfrontaliero¹⁷. Di conseguenza le norme a livello nazionale continuano a ostacolare il flusso di informazioni, nonostante gli sforzi intrapresi per integrare le disposizioni della decisione quadro svedese mediante orientamenti non vincolanti del Consiglio¹⁸. Di conseguenza non sarebbe possibile rimuovere le attuali incertezze, che continuerebbero a influenzare negativamente la condivisione efficace ed efficiente delle informazioni, senza affrontare di fatto gli effetti sull'evoluzione del panorama della sicurezza dell'UE e sull'aumentata mobilità transfrontaliera.

Per questo motivo l'istituzione di un quadro giuridico attraverso una direttiva apposita consentirà un monitoraggio e una applicazione delle norme migliori a livello nazionale e dell'UE, oltre a garantire una convergenza delle pratiche nazionali, migliorando così l'efficacia e l'efficienza dei flussi di informazioni tra gli Stati membri.

- (2) Mancanza di strutture comuni e di strumenti di gestione efficienti per lo scambio di informazioni

Il secondo obiettivo della presente proposta di direttiva è il ravvicinamento delle norme minime comuni al fine di garantire un funzionamento efficiente ed efficace dei punti di contatto unici. Tali obblighi minimi comuni riguardano la composizione, le strutture, le responsabilità, il personale e le capacità tecniche.

Gli Stati membri sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna¹⁹. In linea di principio essi sono liberi di organizzare i rispettivi servizi e autorità di contrasto come ritengono più opportuno. Per quanto riguarda le strutture di cooperazione nell'attività di contrasto, tutti gli Stati membri hanno istituito un punto di contatto unico²⁰ competente per assicurare il maggior scambio di informazioni possibile o sono in procinto di farlo. In base alla legislazione nazionale o alle norme interne le autorità di contrasto possono inoltre scambiare informazioni direttamente tra di loro. Sebbene siano stati redatti diversi manuali e diverse schede nazionali per agevolare un approccio armonizzato alle modalità di organizzazione dei punti di contatto unici nazionali, sussistono ancora differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda le loro strutture, funzioni, mezzi e capacità.

Di conseguenza **gli Stati membri non dispongono sempre delle strutture necessarie per scambiare le informazioni in modo efficace ed efficiente con gli altri Stati membri.** I punti di contatto unici nazionali non svolgono sempre il loro ruolo di coordinamento e possono non disporre delle risorse per far fronte al numero crescente di richieste.

¹⁷ Tali questioni in sospenso sono state evidenziate in particolare nelle valutazioni Schengen relative al settore della cooperazione di polizia. Le valutazioni delle relazioni dei paesi mettono in luce l'esistenza di pratiche divergenti a seconda dell'altro Stato parte. Esse riguardano inoltre i documenti di orientamento del Consiglio e il capitolo sulla cooperazione di polizia della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 e i relativi accordi bilaterali/multilaterali.

¹⁸ Ad esempio: Documento del Consiglio 5825/20 del 2.12.2020, *Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto*.

¹⁹ Articolo 72 TFUE.

²⁰ Il punto di contatto unico è il centro nazionale di informazioni che centralizza la ricezione, il trattamento e l'invio delle informazioni agli altri paesi. Riunisce nell'ambito della stessa struttura di gestione tutti i principali canali di comunicazione dell'UE e internazionali ai fini delle attività di contrasto (INTERPOL, Europol e SIRENE).

In particolare, essi non sono sempre dotati degli strumenti di gestione delle informazioni necessari (ad esempio un sistema di gestione dei casi con un pannello comune nonché il caricamento e il controllo incrociato automatici dei dati). Inoltre **i punti di contatto unici non hanno sempre un accesso diretto e facilmente fruibile a tutte le banche dati** e piattaforme **pertinenti dell'UE e internazionali**. Inoltre alcuni punti di contatto unici hanno un accesso limitato alle **banche dati nazionali pertinenti**, il che ritarda ulteriormente il processo generale di scambio di informazioni. Per di più i punti di contatto unici non sempre dispongono delle risorse per far fronte in modo tempestivo ed efficace al numero crescente di richieste ricevute. In effetti tale crescita tendenziale non è sempre stata accompagnata da un aumento proporzionale delle risorse umane e informatiche.

Un'architettura moderna di gestione delle informazioni, già in uso in alcuni punti di contatto unici "avanzati", può attenuare i problemi dovuti alla carenza di risorse umane attraverso l'integrazione delle informazioni detenute dalle autorità competenti nelle loro rispettive banche dati, monitorando e tracciando così anche il termine per la risposta alle richieste di informazioni²¹. Le banche dati a disposizione dei punti di contatto unici non sono sempre utilizzate al massimo delle loro potenzialità anche a causa di **strumenti di ricerca rudimentali** che impediscono l'adozione di tecniche di traslitterazione²² e di funzioni di ricerca a "logica sfumata"²³. La mancanza di funzioni di ricerca a traslitterazione e a logica sfumata all'interno dei sistemi di informazione impedisce ai responsabili di ottenere risultati esaustivi (riscontri positivi) attraverso una interrogazione unica. Di conseguenza sono costretti a effettuare una nuova ricerca per ciascun dato personale oggetto di indagini con un conseguente aumento del carico di lavoro che rallenta il processo di ricerca (ad esempio inversione di nome e cognome, ortografia diversa utilizzata per lo stesso soggetto a causa, in particolare dia lingue, alfabeti e accenti diacritici diversi).

Attualmente, per le richieste di autorizzazioni giudiziarie, i termini sono quasi sempre superati. La **disponibilità funzionale di un'autorità giudiziaria**, come avviene già nei punti di contatto unici più efficaci ed efficienti, contribuirà a ridurre i ritardi ingiustificati. In effetti i casi che richiedono un'autorizzazione giudiziaria possono essere trattati più rapidamente di quanto non avvenga attualmente, il che significa che i termini possono essere rispettati più facilmente anche in tali circostanze.

- (3) Mancanza di pratiche comuni nell'uso dei canali di comunicazione esistenti per lo scambio di informazioni all'interno dell'UE

Il terzo obiettivo della presente proposta di direttiva è **porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri, rafforzando al contempo il ruolo di Europol come nodo centrale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità per i reati che rientrano nel suo mandato**.

Oltre a una serie di casi specifici del sistema disciplinati dal diritto dell'UE (ad esempio le richieste di informazioni supplementari relative alle segnalazioni SIS devono essere effettuate

²¹ Cfr. la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

²² La traslitterazione è il processo di rappresentazione di parole/nomi di una lingua usando l'alfabeto o il sistema di scrittura di un'altra lingua (riconoscimento multilingue dei nomi). Ad esempio la lettera "o" può essere "ò", "ó", "ô", "õ", "ö", "ø" a seconda della lingua/alfabeto usati.

²³ Una banca dati a logica sfumata è una banca dati in grado di trattare informazioni incerte o incomplete utilizzando la logica sfumata, ad esempio la capacità di trovare corrispondenze anche quando il nome di una persona è scritto in maniera errata.

tramite gli uffici SIRENE²⁴ e lo scambio di informazioni con Europol deve avvenire di solito tramite le UNE²⁵), gli Stati membri non hanno concordato un canale unico di scambio di informazioni tra le rispettive autorità di contrasto per i casi che hanno una dimensione unionale, il che comporta la duplicazione delle richieste, ritardi ingiustificati e perdite occasionali di informazioni.

Di conseguenza gli Stati membri utilizzano canali diversi in misura diversa per richiedere, inviare e ricevere informazioni, spesso senza una logica chiara e predefinita²⁶, il che ostacola uno scambio di informazioni efficace ed efficiente. In questo modo inoltre le autorità nazionali sono private del sostegno di Europol, sebbene gli Stati membri invitino l'Agenzia a fungere da hub centrale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità in grado di fornire prodotti di qualità basati sulle informazioni.

I punti di contatto unici non sempre assicurano il monitoraggio dei canali esistenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con possibili ripercussioni negative sui casi transfrontalieri che richiedono una condivisione urgente delle informazioni. Al contempo il ricorso all'"applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni" di Europol (in prosieguo "SIENA") è insufficiente, nonostante presenti funzionalità specifiche e infrastrutture solide nel settore della sicurezza dei dati. Anche nel caso in cui ricorrano a SIENA, **gli Stati membri non sempre coinvolgono (mettendolo in copia) Europol**, sebbene le informazioni scambiate rientrino nel mandato di quest'ultimo, determinando possibili lacune significative in materia d'informazione a livello dell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con le disposizioni politiche esistenti e future nell'ambito della cooperazione nell'attività di contrasto, un settore di competenza condivisa tra l'UE e gli Stati membri. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e per restringere lo spazio in cui operano i terroristi e gli autori di reati gravi. Il quadro legislativo sulla lotta al terrorismo e sullo scambio di informazioni è stato rafforzato in seguito agli attacchi terroristici sferrati in Europa. In seguito alla crisi migratoria del 2015, l'architettura generale dei sistemi di informazione e delle banche dati nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) è stata rivista, concentrando l'attenzione sull'interoperabilità²⁷ e sulla convergenza dinamica tra sicurezza, frontiere e gestione della migrazione. Inoltre è stata promossa una maggiore cooperazione tra le autorità di contrasto a livello dell'UE attraverso la pubblicazione di

²⁴ Lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni SIS deve avvenire tramite una rete unica di uffici nazionali chiamati uffici SIRENE.

²⁵ Unità nazionale Europol. Lo scambio di informazioni con Europol deve avvenire tramite le UNE utilizzando SIENA.

²⁶ Diversi punti di contatto unici nazionali utilizzano orientamenti interni che raccomandano o richiedono l'uso specifico di un canale di comunicazione per uno scopo specifico, garantendo così la coerenza ed evitando la duplicazione delle richieste. Tuttavia altri punti di contatto unici si basano sulle abitudini e sulle preferenze degli addetti e tale margine di manovra è all'origine di inefficienze nell'ambito di un'indagine transfrontaliera.

²⁷ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio [2019] (GU L 135/27); Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 [2019] (GU L 135/85).

raccomandazioni e orientamenti (non vincolanti) del Consiglio miranti ad agevolare la convergenza delle pratiche nazionali.

Poiché le due componenti della cooperazione nell'attività di contrasto riguardano essenzialmente i) lo scambio di informazioni (oggetto della presente proposta) e ii) la cooperazione operativa transfrontaliera, la presente proposta formerà un pacchetto coerente insieme alla proposta di raccomandazione del Consiglio sugli aspetti della cooperazione operativa transfrontaliera di polizia, che l'accompagna. Tale pacchetto è integrato dalla proposta parallela di un regolamento di revisione del meccanismo di scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"). La proposta "Prüm II" mirerà a rafforzare l'architettura tecnica dello scambio di dati Prüm, ad ampliarne la portata in termini di categorie di dati nonché a snellire e ad accelerare lo scambio di dati al suo interno in seguito a un riscontro positivo. La proposta rafforzata "Prüm II" stabilirà norme e possibilità apposite per lo scambio **automatizzato** di categorie di dati specifici e particolarmente importanti (ad esempio impronte digitali, DNA, immagini del volto) nell'ambito del quadro globale e dell'insieme di norme per lo scambio di informazioni generali che saranno definite dalla direttiva.

La presente proposta, che rappresenta una misura importante per migliorare la sicurezza all'interno dell'UE, contribuirà inoltre a garantire uno spazio Schengen pienamente funzionante e resiliente come stabilito nella strategia Schengen. La presente proposta è altresì pienamente coerente con la proposta di revisione del mandato di Europol del 2020²⁸ volta a rafforzare il mandato dell'agenzia in materia di trattamento di ampie e complesse serie di dati, nonché con gli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale²⁹. La proposta completa il quadro giuridico³⁰ relativo allo scambio di informazioni sulle segnalazioni nel SIS attraverso gli uffici SIRENE. La presente proposta non pregiudica tutte le altre normative dell'Unione citate, né altre ancora come la direttiva 2019/1153, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio al fine di agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi³¹.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Obiettivo della presente proposta è contribuire in maniera decisiva a uno spazio Schengen pienamente funzionante e resiliente, che consenta a un numero maggiore di persone e alle merci e ai servizi di circolare liberamente e senza ostacoli, promuovendo così il funzionamento efficiente del mercato unico e di conseguenza la crescita dell'economia dell'UE. La presente proposta è pertanto pienamente coerente con altre politiche unionali in

²⁸ COM(2020) 796 final.

²⁹ COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).

³⁰ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. Regolamento 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; regolamento 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento n. 1987/2006; regolamento 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE della Commissione e successive modifiche.

³¹ GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122.

materia di occupazione, trasporti e crescita economica nelle zone di frontiera interne dell'UE, ma anche in tutta l'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica dell'azione dell'UE in materia di cooperazione nell'attività di contrasto all'interno dell'Unione è il titolo V, capo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 87 TFUE: "*[l']Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini*". Più specificamente, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE riguarda le misure relative alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio di informazioni pertinenti per la prevenzione e l'individuazione dei reati e per le relative indagini. La presente proposta legislativa deve essere adottata conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Per affrontare adeguatamente i problemi individuati nella prima sezione della presente relazione, è necessario l'intervento dell'UE. L'obiettivo che prevede il miglioramento dei flussi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti e con Europol non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. A causa della natura transfrontaliera della criminalità e del terrorismo, gli Stati membri sono costretti a fare affidamento gli uni sugli altri. Pertanto la fissazione di norme comuni per lo scambio di informazioni può essere realizzata meglio a livello unionale. Nonostante l'esistenza di diverse misure nazionali e regionali, gli Stati membri da soli non sarebbero in grado di garantire la piena attuazione dei principi di disponibilità delle informazioni e di accesso equivalente ad esse. Se agissero da soli e sulla base dei sistemi nazionali, gli Stati membri non potrebbero risolvere le attuali differenze tra i punti di contatto unici che ostacolano lo scambio efficiente ed efficace di informazioni transfrontaliere pertinenti, né potrebbero garantire un livello appropriato e uniforme di conoscenze e capacità nell'utilizzo delle banche dati e dei canali di comunicazione pertinenti.

Rispetto ai singoli Stati membri l'UE dispone di strumenti migliori per garantire la coerenza delle azioni a livello nazionale, ovviare alle divergenze tra le pratiche nazionali, evitare duplicazioni, sovrapposizioni e incertezze e in ultima analisi agevolare un'efficace azione di contrasto della criminalità e del terrorismo transfrontalieri. Si prevede che l'intervento dell'UE in risposta ai problemi individuati apporterà valore aggiunto all'intera Unione e dunque ai suoi cittadini, poiché renderà lo spazio Schengen più solido e resiliente con ricadute positive sui paesi associati Schengen³². L'adozione di regole, norme e obblighi comuni a livello dell'UE per agevolare lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera tra le autorità di contrasto consentirà di realizzare significative economie di scala garantendo al contempo norme di livello elevato in materia di sicurezza e protezione dei dati.

La cooperazione nell'attività di contrasto a livello dell'UE non si sostituisce alle politiche nazionali in materia di sicurezza interna né all'operato delle autorità di contrasto nazionali. Anzi, l'azione a livello dell'UE sostiene e rafforza le politiche nazionali di sicurezza e l'operato delle autorità di contrasto nazionali contro la criminalità e il terrorismo transfrontalieri.

³² Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si prefigge di consolidare il quadro giuridico dell'UE in un unico strumento giuridico sullo scambio di informazioni attraverso la "lisbonizzazione" della decisione quadro svedese. Essa contiene inoltre disposizioni derivanti da una serie di orientamenti non vincolanti del Consiglio adottati negli ultimi 15 anni. Considerando l'invito formulato dal colegislatore e la volontà espressa dagli Stati membri nella fase di consultazione, la presente proposta di direttiva affronta i problemi individuati senza andare oltre a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di garantire flussi di informazioni efficaci ed efficienti tra gli Stati membri.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Basandosi sulle precedenti conclusioni del Consiglio in materia³³, la presente proposta di direttiva della Commissione si prefigge di garantire un flusso di informazioni efficace ed efficiente tra le autorità di contrasto degli Stati membri mediante un sostanziale ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di comunicazione e di scambio di informazioni. Le sue disposizioni assicurano il rispetto dell'attribuzione dei poteri nonché delle differenze negli ordinamenti giuridici e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri quali riconosciute dai trattati. Alla luce di quanto sopra, la proposta legislativa di cui trattasi viene presentata in forma di una direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La consultazione ha interessato i **portatori di interessi pertinenti** rappresentativi di un ampio ventaglio di materie, le autorità di contrasto, doganali, giudiziarie e di protezione dei dati a livello nazionale, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e i cittadini che hanno avuto la possibilità di formulare aspettative e preoccupazioni in merito al rafforzamento della cooperazione nell'attività di contrasto nell'UE³⁴.

La Commissione ha utilizzato diversi **strumenti di partecipazione**, come questionari mirati, colloqui con esperti, gruppi di riflessione, studi di casi e ha organizzato seminari tematici con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi associati Schengen. Le questioni e le opzioni strategiche presentate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta sono state discusse anche in sede dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio (ad es. il gruppo "Applicazione della legge" (Polizia), il gruppo "Applicazione della legge" (Dogane), il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna).

Inoltre, in linea con gli orientamenti su come legiferare meglio³⁵, la Commissione ha avviato una **consultazione pubblica**. I **risultati delle attività di consultazione** (20 risposte) sono stati debitamente presi in considerazione nella preparazione della presente proposta³⁶.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il contraente ha inoltre condotto numerose attività di consultazione come colloqui esplorativi, questionari e sondaggi online, interviste semi-strutturate, studi di casi e gruppi di riflessione

³³ Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia, 13083/1/20.

³⁴ Per una presentazione esauriente delle consultazioni dei portatori di interessi si rinvia alla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

³⁵ SWD(2017) 350 final del 7.7.2017.

³⁶ [Codice di cooperazione di polizia dell'UE - lotta alle forme gravi di criminalità e alla criminalità organizzata transfrontaliera \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/justice/criminal/consultation_en).

durante l'elaborazione di uno *Studio volto a sostenere la preparazione di una valutazione d'impatto delle iniziative strategiche dell'UE per agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto.*

- **Valutazione d'impatto**

Conformemente agli orientamenti su come legiferare meglio è stata effettuata una valutazione d'impatto per la preparazione della presente proposta legislativa. Sulla base dei risultati, la Commissione ha individuato tre problemi principali che corrispondono ai tre obiettivi specifici fondamentali della presente proposta (come sopra menzionato). Di conseguenza sono state considerate tre opzioni strategiche con gradi di intervento diversi per il potenziale conseguimento di ciascuno degli obiettivi specifici³⁷.

Obiettivo specifico 1: *agevolare un accesso equivalente per le autorità di contrasto alle informazioni detenute in un altro Stato membro nel rispetto dei diritti fondamentali, inclusi gli obblighi di protezione dei dati.*

Mediante:

- (1) l'allineamento delle disposizioni attuali della decisione quadro svedese del 2006 con la direttiva del 2016 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie;
- (2) lo sviluppo di una serie di nuove misure "soft" di accompagnamento, quali formazione e orientamenti della Commissione su aspetti specifici dello scambio di informazioni relative all'attività di contrasto, a seconda dei casi;
- (3) una maggiore chiarezza delle disposizioni della decisione quadro svedese, definendone meglio l'ambito di applicazione e semplificandone l'utilizzo. Se del caso la Commissione potrà elaborare orientamenti sulle serie di dati nazionali disponibili in ciascuno Stato membro per un eventuale scambio al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione della normativa;
- (4) disposizioni per agevolare l'osservanza dei termini entro i quali le informazioni devono essere messe a disposizione di un altro Stato membro, anche quando è richiesta un'autorizzazione giudiziaria.

Obiettivo specifico 2: *garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un punto di contatto unico efficace e funzionante, anche quando è richiesta un'autorizzazione giudiziaria per fornire informazioni su richiesta di un altro Stato membro.*

Mediante:

- (1) lo sviluppo di una nuova serie di misure "soft" di accompagnamento come la formazione, il sostegno finanziario e gli orientamenti pertinenti della Commissione, a seconda dei casi;
- (2) la fissazione di obblighi minimi comuni sulla composizione dei punti di contatto unici (anche quando è richiesta un'autorizzazione giudiziaria), sulle loro funzioni, sul personale, sulle capacità.

Obiettivo specifico 3: *porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per lo scambio di informazioni sulle attività di contrasto tra gli Stati membri, rafforzando al contempo il ruolo di Europol come nodo centrale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità per i reati che rientrano nel suo mandato.*

³⁷ Cfr. la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Mediante:

- (1) lo sviluppo di una nuova serie di misure "soft" di accompagnamento come la formazione, il sostegno finanziario e orientamenti della Commissione in materia di condivisione delle informazioni, a seconda dei casi;
- (2) l'obbligo per gli Stati membri di ricorrere a SIENA per tutti gli scambi di informazioni bilaterali e multilaterali ai sensi della direttiva proposta dopo un periodo di transizione necessario per garantire l'attuazione completa di SIENA.

Tali misure permetteranno di **razionalizzare, chiarire, sviluppare e modernizzare la cooperazione transfrontaliera nelle attività di contrasto, salvaguardando al contempo meglio i diritti fondamentali**, in particolare in materia di protezione dei dati personali (come spiegato nel prosieguo). Esse permetteranno inoltre a Europol di sostenere meglio gli Stati membri per contrastare le minacce mutevoli. L'opzione strategica prescelta garantirà una forte convergenza delle pratiche nazionali per quanto riguarda il funzionamento efficace ed efficiente del punto di contatto unico attraverso norme minime comuni.

Gli effetti maggiormente positivi di tale opzione dovrebbero provenire dall'istituzione del punto di contatto unico come "sportello unico" per la cooperazione nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri. L'istituzione dell'applicazione SIENA di Europol come canale di comunicazione predefinito contribuirà a snellire lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto, garantendo al contempo la convergenza delle informazioni presso Europol e la sicurezza di tali informazioni (e dei dati personali). L'opzione strategica prescelta prevede inoltre misure di accompagnamento, quali una formazione e sostegno finanziario adeguati in quanto rappresentano elementi fondamentali per il conseguimento degli obiettivi specifici summenzionati. Essa garantisce i migliori effetti cumulativi in termini di pertinenza, valore aggiunto, efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità, facendo tesoro degli insegnamenti del passato e rimanendo al contempo sufficientemente ambiziosa, oltre a tenere debitamente conto dei pareri espressi dagli Stati membri e rispondere alle legittime aspettative dei cittadini e delle imprese dell'UE. In tal modo contribuisce al funzionamento efficace ed efficiente dello spazio Schengen.

- **Diritti fondamentali**

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta ha analizzato gli effetti che ciascuna opzione strategica, incluse le misure previste nella presente proposta di direttiva, potrebbe avere sui diritti fondamentali dei cittadini. Per definizione tutte le opzioni strategiche che riguardano la condivisione delle informazioni tra le autorità di contrasto hanno un impatto sul diritto alla protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (nel prosieguo "la Carta") e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Esse presentano inoltre un potenziale impatto su altri diritti fondamentali come quelli tutelati dagli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all'integrità della persona), 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 17 (diritto di proprietà) e 45 (libertà di circolazione e di soggiorno) della Carta. Dalla valutazione d'impatto emerge che le opzioni strategiche prescelte sono proporzionate poiché strettamente limitate a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza interna nello spazio Schengen, proteggendo al contempo la libera circolazione delle persone³⁸.

³⁸ Cfr. la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Inoltre si prevede che l'allineamento delle norme pertinenti sugli scambi di informazioni ai fini delle attività di contrasto con le norme successivamente adottate e applicabili in materia di trattamento dei dati personali ai fini dell'attività di contrasto (ai sensi della direttiva del 2016 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie) nel prosieguo: LED³⁹) un impatto positivo sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. Il ricorso a SIENA come canale di comunicazione aumenterà inoltre la sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati personali e la loro protezione globale contro eventuali abusi. Poiché la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie fornisce e garantisce il livello necessario di protezione dei dati personali nell'Unione, non occorre andare oltre quanto previsto. Anzi, l'allineamento assicurerà la piena coerenza con le norme di protezione dei dati personali dell'UE, comprese quelle contenute nella citata direttiva. In questo modo viene concretizzato l'impegno assunto dalla Commissione in una comunicazione del 2020 secondo cui "[n]ell'ultimo trimestre del 2021 la Commissione elaborerà una proposta legislativa che, come minimo, implicherà una modifica della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio per assicurare il necessario allineamento della protezione dei dati"⁴⁰.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Sebbene dipenda molto dalle specificità di ciascuna configurazione informatica nazionale e dai parametri giuridici, una stima dei possibili costi è stata fornita da Europol e riportata nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Si stima che gli aggiornamenti informatici necessari sia nei punti di contatto unici sia nei centri di cooperazione di polizia e doganale⁴¹ richiedano **un importo totale massimo una tantum di 11,5 milioni di EUR.**, che può essere ripartito come segue:

- 1,5 milioni di EUR per l'istituzione di sistemi di gestione dei casi (CMS) in 10 Stati membri (dove non erano ancora presenti);
- 1 milione di EUR per l'integrazione di SIENA nei CMS dei punti di contatto unici di 20 Stati membri (dove non era ancora presente);
- 2,25 milioni di EUR per il collegamento dei centri di cooperazione di polizia e doganale a SIENA in un massimo di 45 centri (14 su 59 sono già collegati);
- 6,75 milioni di EUR per l'istituzione di CMS in un massimo di 45 centri di cooperazione di polizia e doganale (45 x 150 000 EUR).

Tali costi (investimento una tantum) sono considerati accettabili e **proporzionati** al problema individuato e non vanno oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi specifici stabiliti nella presente proposta di direttiva. Va osservato che gli Stati membri proseguono in ogni caso la modernizzazione dei loro sistemi informatici (anche nel contesto dell'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE). Ciò costituisce una buona occasione per attuare in modo efficiente in termini di costi i cambiamenti previsti dalla presente proposta. Queste stime non riguardano i bisogni di formazione poiché, in particolare per gli aggiornamenti informatici, i costi di formazione dipendono in ampia misura dalle specificità di ciascuna configurazione informatica nazionale e da parametri giuridici.

³⁹ Direttiva (UE) 2016/680, (GU L 119 del 4.5.2016).

⁴⁰ COM(2020) 262, *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati.*

⁴¹ I centri di cooperazione di polizia e doganale, poli di informazione regionali istituiti nelle regioni frontaliere di due o più Stati membri, sono composti dal personale delle autorità di contrasto di questi ultimi. Ad oggi sono stati istituiti 59 centri di cooperazione di polizia e doganale in tutta Europa.

In ogni caso i costi a livello nazionale dovrebbero essere coperti dai programmi degli Stati membri nell'ambito del Fondo Sicurezza interna⁴², che prevede l'obiettivo specifico di "migliorare e agevolare lo scambio di informazioni" e "migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera"⁴³. Nella preparazione dei rispettivi programmi nazionali gli Stati membri sono quindi invitati a includere attività pertinenti ai fini dell'attuazione della direttiva proposta, facendo riferimento esplicito ai punti di contatto unici e ai centri di cooperazione di polizia e doganale, e al collegamento a SIENA. Poiché il livello di cooperazione tra alcuni Stati membri è più avanzato rispetto ad altri, il costo dell'attuazione della direttiva proposta varierà da uno Stato membro all'altro.

Oltre ai costi potenzialmente coperti dai programmi degli Stati membri a titolo del Fondo Sicurezza interna, non vi saranno altri costi a carico dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La valutazione dell'impatto delle misure proposte dipende dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Per tale motivo la presente proposta contiene **disposizioni sulla raccolta degli indicatori di dati**. La responsabilità della raccolta dei pertinenti dati di monitoraggio dovrebbe spettare alle autorità nazionali, idealmente ai punti di contatto unici. Successivamente il monitoraggio di tali indicatori di attività sarà utilizzato per fornire informazioni sull'applicazione delle misure proposte.

A questo riguardo la presente proposta prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Il pertinente articolo prevede inoltre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta il valore aggiunto della direttiva a cinque anni dall'entrata in vigore e, se pertinente, prenda in considerazione un eventuale riesame della stessa.

Oltre alla presente proposta legislativa, la Commissione, agendo in virtù della sua autonomia amministrativa, istituirà un **gruppo informale composto da esperti** di ciascuno Stato membro per fornirle consulenza e supporto nel monitoraggio e nell'applicazione della direttiva oltre che nella preparazione di documenti di orientamento. Il gruppo di esperti potrebbe essere costituito partendo dall'attuale capofila informale della rete dei punti di contatto unici. Non da ultimo, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito della cooperazione di polizia continuerà ad essere attuato in linea con il regolamento del Consiglio in vigore⁴⁴ e in ultima analisi con la sua eventuale modifica⁴⁵. Queste relazioni di valutazione hanno riguardato finora l'attuazione della decisione quadro svedese, ma quelle future comprenderanno l'applicazione della nuova direttiva proposta.

⁴² Regolamento (UE) 2021/1149.

⁴³ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1149.

⁴⁴ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

⁴⁵ Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio, del 2 giugno 2021, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta legislativa di direttiva si articola in sei capi.

- (1) Disposizioni generali per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini (da articolo 1 ad articolo 3)

La prima serie di disposizioni si basa sulla struttura e sulla sostanza della decisione quadro svedese in vigore dal 2006. Essa allinea inoltre il suo ambito di applicazione e contenuto alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia (titolo V, capo 4) introdotte dal trattato di Lisbona in vigore dal 2009.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle norme orizzontali per lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatti salvi altri atti specifici del diritto dell'UE.

L'articolo 2 definisce una serie di termini fondamentali quali le autorità soggette alle norme orizzontali relative allo scambio di informazioni, i reati in questione e il tipo di informazioni a disposizione delle autorità di contrasto.

L'articolo 3 illustra tre principi che devono essere rispettati ai sensi della direttiva quando si scambiano informazioni tra gli Stati membri: il principio dell'accesso equivalente in virtù del quale si devono sostanzialmente applicare le stesse condizioni per lo scambio di informazioni sia all'interno di uno Stato membro sia tra gli Stati membri; il principio di disponibilità secondo il quale se uno Stato membri dispone di informazioni relative a un reato, queste devono in linea generale essere messe a disposizione anche degli altri Stati membri; il principio di riservatezza, garanzia che gli Stati membri rispettino reciprocamente gli obblighi di riservatezza nel trattamento di tali informazioni, assicurando un livello analogo di protezione.

- (2) Scambio di informazioni attraverso il punto di contatto unico (da articolo 4 ad articolo 6)

L'articolo 4 stabilisce una serie di requisiti relativi alle richieste di informazioni inviate al punto di contatto unico, in particolare i criteri che giustificano la richiesta e definiscono l'urgenza. La richiesta deve essere presentata dal punto di contatto unico di altri Stati membri o, qualora uno Stato membro lo decida, da altre autorità di contrasto. La lingua utilizzata per la richiesta deve essere scelta tra un elenco di lingue che ciascuno Stato membro è obbligato a definire e che deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'UE*.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per il punto di contatto unico che riceve le richieste di informazioni di cui all'articolo 4 di trattare le richieste e rispondervi entro termini precisi, ai quali si può derogare solo in talune circostanze rigorosamente specificate, ossia quando è richiesta un'autorizzazione giudiziaria. Tali informazioni dovranno essere fornite nella stessa lingua utilizzata per la richiesta.

L'articolo 6 fornisce un elenco completo di motivi che il punto di contatto unico può invocare, qualora ciò sia obiettivamente giustificato, per rifiutare la divulgazione delle informazioni richieste e di tale rifiuto deve essere tempestivamente informata l'autorità competente dello Stato membro richiedente. È prevista la possibilità che il punto di contatto unico chieda chiarimenti sul contenuto delle richieste, nel qual caso sono sospesi i termini applicabili, ma solo se i chiarimenti sono oggettivamente necessari per evitare che la richiesta sia rifiutata. Tale sospensione non sarà concessa in caso di altri chiarimenti ritenuti necessari.

- (3) Altri scambi di informazioni (da articolo 7 ad articolo 8)

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di condividere le informazioni con altri Stati membri spontaneamente, ossia su iniziativa dell'autorità competente senza che sia stata presentata una richiesta di informazioni, quando queste possono contribuire al conseguimento di una delle finalità specificate nella direttiva.

L'articolo 8 garantisce che, a richiesta, i punti di contatto unici pertinenti siano informati in merito a qualsiasi scambio di informazioni, diverse dalle richieste presentate al punto di contatto unico, ossia relativamente agli scambi di informazioni su richiesta gestiti direttamente tra le autorità di contrasto di diversi Stati membri o in base alle richieste di informazioni presentate da un punto di contatto unico a un'autorità di contrasto di un altro Stato membro. Ciò include gli scambi di informazioni pertinenti da parte dei centri di cooperazione di polizia e doganale e di qualsiasi altro organismo equivalente, nella misura in cui siano considerati autorità di contrasto ai sensi della direttiva proposta.

(4) Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei capi II e III (da articolo 9 ad articolo 13)

L'articolo 9 riguarda le circostanze in cui, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono disponibili le informazioni pertinenti, è necessaria un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di tali informazioni su richiesta o spontaneamente e da parte del punto di contatto unico o di un'autorità di contrasto. Tale disposizione attua e specifica ulteriormente il principio dell'accesso equivalente, il che significa che si devono sostanzialmente applicare le stesse condizioni quando le informazioni richieste sono soggette ad autorizzazione giudiziaria, indipendentemente dal fatto che tali informazioni debbano essere fornite a un'autorità di un altro Stato membro anziché a un'autorità dello stesso Stato membro. Tale articolo stabilisce inoltre che l'autorità in questione deve immediatamente adottare tutte le misure necessarie, pratiche come giuridiche, in conformità alla propria legislazione nazionale, per ottenere tale autorizzazione giudiziaria il più presto possibile.

L'articolo 10 fissa alcuni obblighi volti a garantire una protezione adeguata dei dati personali grazie in particolare all'allineamento con le norme della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

L'articolo 11 disciplina la lingua che i punti di contatto unici e le autorità di contrasto devono utilizzare nelle circostanze specificate nella presente direttiva sia per quanto riguarda la comunicazione effettiva delle informazioni, sia in merito a qualsiasi altra comunicazione ad esse relativa. Un siffatto obbligo linguistico non si applica agli scambi diretti di informazioni e alle altre comunicazioni di cui all'articolo 8. Gli Stati membri sono tenuti a compilare un elenco di lingue per loro accettabile che dovrebbe includere anche l'inglese. Tali elenchi devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'UE*.

L'articolo 12 introduce l'obbligo per il punto di contatto unico e per tutte le altre autorità di contrasto di tenere sistematicamente informato Europol (ossia "mettendo in copia"), nella misura in cui gli scambi riguardino reati che rientrano nell'ambito di applicazione del suo mandato come specificato nel relativo atto di base. Tale obbligo assicura che Europol possa adempiere al suo ruolo di polo di informazione nell'UE in relazione alle informazioni pertinenti ai fini delle attività di contrasto.

L'articolo 13 stabilisce che tutte le autorità competenti sono tenute a utilizzare l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) gestita da Europol per tutti gli scambi di informazioni e per le relative comunicazioni oggetto della direttiva e che a tal fine devono essere direttamente collegate ad essa. Le norme relative all'utilizzo obbligatorio di SIENA non si applicano qualora atti specifici del diritto dell'Unione contengano obblighi diversi in merito al canale di comunicazione che deve essere utilizzato, ad esempio per gli scambi di

informazioni disciplinati dal regolamento SIS⁴⁶, dal momento che gli scambi ai sensi di tali atti specifici sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

- (5) Obblighi minimi relativi all'istituzione di un punto di contatto unico come organismo centrale per il coordinamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri (da articolo 14 ad articolo 16)

La quinta serie di disposizioni stabilisce e sviluppa l'obbligo per ciascuno Stato membro di istituire o designare un punto di contatto unico come organismo centrale che coordina gli scambi di informazioni tra le sue autorità di contrasto e quelle di altri Stati membri nell'ambito di applicazione della direttiva. Essa stabilisce una serie di obblighi minimi che ciascun punto di contatto unico deve rispettare.

L'articolo 14 definisce i compiti e le capacità del punto di contatto unico. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il punto di contatto unico deve avere accesso alle informazioni necessarie ed essere sistematicamente informato di tutti gli scambi diretti di informazioni tra le sue autorità nazionali e quelle degli altri Stati membri. L'istituzione o la designazione effettiva dei punti di contatto unici deve essere notificata entro un termine prestabilito alla Commissione, che in seguito è tenuta a pubblicare tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'UE*.

L'articolo 15 stabilisce gli obblighi minimi per quanto riguarda la composizione del punto di contatto unico, lasciando un certo margine di flessibilità a ciascuno Stato membro per determinarne l'esatta organizzazione e composizione con le modalità che ritiene più appropriate a seconda delle circostanze nazionali, purché siano rispettati gli obblighi della direttiva.

L'articolo 16 definisce gli obblighi minimi per il sistema di gestione dei casi nei punti di contatto unici.

- (6) Disposizioni finali

Le disposizioni finali assicurano che l'attuazione della direttiva proposta sia adeguatamente monitorata: in primo luogo da parte degli Stati membri attraverso l'obbligo di raccogliere e fornire una serie minima di dati statistici su base annuale (articolo 17), in secondo luogo da parte della Commissione attraverso l'obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto tra l'altro dei dati forniti dagli Stati membri, e in terzo luogo, di conseguenza, consentendo a queste due istituzioni di controllare anche l'attuazione della direttiva (articolo 18).

Infine gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 trattano una serie di questioni tecnico-giuridiche necessarie, ossia la soppressione o l'abrogazione delle norme preesistenti sostituite da quelle della direttiva proposta, il recepimento nella legislazione nazionale, nonché l'entrata in vigore e i destinatari. Per quanto concerne le norme esistenti contenute nella CAS (articolo 19), l'articolo 39 è sostituito solo nella misura in cui riguarda lo scambio di informazioni ai fini specificati nella direttiva proposta. L'articolo 39 continua ad essere applicabile alle altre forme di cooperazione di polizia previste da detto articolo. Per contro l'articolo 46 della CAS, che si

⁴⁶ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. Regolamento 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; regolamento 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento n. 1987/2006; regolamento 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE della Commissione e successive modifiche.

riferisce specificamente a tale scambio di informazioni, è sostituito interamente dalla proposta di direttiva ed è quindi soppresso.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che
abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le minacce transnazionali determinate da attività criminali richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata, e del terrorismo in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose.
- (2) In uno spazio senza controlli alle frontiere interne i funzionari di polizia di uno Stato membro dovrebbero avere, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, la possibilità di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto dovrebbero poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Pertanto una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdependente senza controlli alle frontiere interne è rappresentata dalla cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attività di contrasto. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche.
- (3) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati è disciplinato dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985⁴⁷, adottata il 19 giugno 1990, in

⁴⁷ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

particolare gli articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio⁴⁸ ha parzialmente sostituito tali disposizioni e ha introdotto nuove norme per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

- (4) Le valutazioni, comprese quelle effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio⁴⁹, hanno indicato che la decisione quadro 2006/960/GAI non è sufficientemente chiara e non garantisce uno scambio adeguato e rapido di informazioni pertinenti tra gli Stati membri. Dalle valutazioni è altresì emerso che questa decisione quadro trova scarsa applicazione concreta, in parte a causa della mancanza di chiarezza incontrata nella pratica tra l'ambito di applicazione della convenzione che attua l'Accordo di Schengen e quello della decisione quadro.
- (5) Pertanto l'attuale quadro giuridico costituito dalle disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e della decisione quadro 2006/960/GAI dovrebbe essere aggiornato e sostituito in modo da agevolare e garantire, mediante la definizione di norme chiare e armonizzate, uno scambio di informazioni adeguato e rapido tra le autorità di contrasto competenti dei diversi Stati membri.
- (6) In particolare è opportuno risolvere le differenze tra le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e la decisione quadro 2006/960/GAI, disciplinando gli scambi di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, sostituendo così integralmente, per quanto riguarda questi scambi, gli articoli 39 e 46 di tale convenzione e garantendo quindi la necessaria certezza del diritto. Inoltre le norme pertinenti dovrebbero essere semplificate e chiarite in modo da agevolare la loro effettiva applicazione nella pratica.
- (7) È necessario stabilire norme per disciplinare gli aspetti trasversali di tale scambio di informazioni tra gli Stati membri. Le norme della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di quelle del diritto dell'Unione relative a sistemi o quadri specifici per tali scambi, quali i regolamenti (UE) 2018/1860⁵⁰, (UE) 2018/1861⁵¹, (UE) 2018/1862⁵² e (UE) 2016/794⁵³ del Parlamento europeo e del Consiglio, le

⁴⁸ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

⁵² Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

⁵³ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

direttive (UE) 2016/681⁵⁴ e 2019/1153⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, e le decisioni 2008/615/GAI⁵⁶ e 2008/616/GAI del Consiglio⁵⁷.

- (8) La presente direttiva non disciplina la comunicazione e l'utilizzo di informazioni a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. In particolare, poiché essa non dovrebbe essere intesa come atto che istituisce il diritto di utilizzare le informazioni fornite ai sensi della presente direttiva a titolo di prova, lascia di conseguenza impregiudicato qualsiasi requisito previsto dal diritto applicabile di ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni per tale utilizzo. La presente direttiva lascia impregiudicati gli atti del diritto dell'Unione in materia di prove, quali il regolamento (UE) .../...⁵⁸ [*relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale*] e la direttiva (UE) .../...⁵⁹ [*recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali*].
- (9) Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere soggetti a tre principi generali: disponibilità, accesso equivalente e riservatezza. Sebbene non pregiudichino le disposizioni più specifiche della presente direttiva, tali principi dovrebbero, laddove necessario, guidarne l'interpretazione e l'applicazione. Ad esempio il principio di disponibilità dovrebbe intendersi come indicazione che le informazioni pertinenti in possesso del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto di uno Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione nella misura più ampia possibile anche a quelli di altri Stati membri. Tuttavia il principio non dovrebbe pregiudicare l'applicazione, se giustificata, di disposizioni specifiche della presente direttiva che limitano la disponibilità delle informazioni, come quelle relative ai motivi di rifiuto delle richieste di informazioni e all'autorizzazione giudiziaria. Inoltre, in base al principio dell'accesso equivalente, l'accesso del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto di altri Stati membri alle informazioni pertinenti dovrebbe essere sostanzialmente uguale (e quindi né più rigoroso né meno rigoroso) all'accesso di quelli di uno stesso Stato membro, fatte salve le disposizioni più specifiche della direttiva.
- (10) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare e garantire uno scambio adeguato e rapido di informazioni tra gli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ottenere tali informazioni inviando una richiesta al punto di contatto unico dell'altro Stato membro interessato nel rispetto di determinati obblighi chiari, semplificati e

⁵⁴ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

⁵⁵ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

⁵⁶ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁵⁷ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). Una proposta di regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") è finalizzata ad abrogare parti di queste decisioni del Consiglio.

⁵⁸ Proposta di regolamento, COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).

⁵⁹ Proposta di direttiva, COM(2018) 226 final - 2018/0107 (COD).

armonizzati. Per quanto riguarda il contenuto di tali richieste di informazioni, si dovrebbe in particolare specificare, in modo esaustivo e sufficientemente dettagliato e fatta salva la necessità di una valutazione caso per caso, quando tali richieste vadano considerate urgenti e quali spiegazioni minime debbano contenere.

- (11) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che, in aggiunta, anche le loro autorità di contrasto possono presentare tali richieste. Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora uno Stato membro adotti una siffatta decisione, il suo punto di contatto unico sia messo al corrente, mettendolo sempre in copia, di tutte le richieste presentate nonché di tutte le comunicazioni ad esse relative.
- (12) La fissazione di termini è necessaria per garantire un trattamento rapido delle richieste di informazioni presentate a un punto di contatto unico. Essi dovrebbero essere chiari e proporzionati e tenere conto del fatto che la richiesta di informazioni sia urgente e che sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria preventiva. Al fine di garantire il rispetto dei termini applicabili, e pur consentendo un certo margine di flessibilità qualora ciò sia obiettivamente giustificato, è necessario consentire deroghe, a titolo eccezionale, solo se e nella misura in cui all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro destinatario della richiesta occorra più tempo per decidere in merito alla concessione dell'autorizzazione giudiziaria necessaria. Tale necessità potrebbe verificarsi ad esempio a causa dell'ampia portata o della complessità delle questioni sollevate dalla richiesta di informazioni.
- (13) In casi eccezionali può essere obiettivamente giustificato che uno Stato membro rifiuti una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico. Per garantire il funzionamento efficace del sistema creato dalla presente direttiva, tali casi dovrebbero essere specificati in modo esaustivo e interpretati in modo restrittivo. Qualora solo parti delle informazioni oggetto di tale richiesta riguardino i motivi per i quali essa è rifiutata, le informazioni rimanenti devono essere fornite entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. È opportuno prevedere la possibilità di chiedere chiarimenti, nel qual caso i termini applicabili dovrebbero essere sospesi. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere concessa unicamente se i chiarimenti sono oggettivamente necessari e proporzionati, in quanto la richiesta di informazioni sarebbe altrimenti rifiutata per uno dei motivi elencati nella presente direttiva. Ai fini di una cooperazione efficace si dovrebbe poter richiedere i chiarimenti necessari anche in altre circostanze, senza però che ciò causi la sospensione dei termini.
- (14) Per consentire la flessibilità necessaria in previsione delle esigenze operative che possono variare nella pratica, oltre alle richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici, è opportuno disporre la creazione di altre due modalità di scambio di informazioni. La prima riguarda la comunicazione spontanea di informazioni, ossia quando essa avviene su iniziativa del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto senza una richiesta preventiva. La seconda consiste nella comunicazione di informazioni nei casi in cui i punti di contatto unici o le autorità di contrasto non presentino le richieste di informazioni al punto di contatto unico, bensì direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro. Per entrambe le modalità è opportuno fissare solo un numero limitato di obblighi minimi, in particolare per quanto riguarda la necessità di tenere informati i punti di contatto unici nonché la

comunicazione di informazioni di propria iniziativa, le circostanze che richiedono la comunicazione di informazioni e la lingua da utilizzare.

- (15) L'obbligo di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per la comunicazione di informazioni può costituire un'importante salvaguardia. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri sono diversi sotto questo profilo e la presente direttiva non dovrebbe essere intesa come intervento che modifica i pertinenti obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale. L'obiettivo è soltanto quello di subordinare tali obblighi alla condizione che gli scambi interni e gli scambi tra Stati membri siano trattati in modo equivalente sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i ritardi e le complicazioni relativi all'applicazione di tale obbligo, il punto di contatto unico o le autorità di contrasto, a seconda dei casi, dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente dovrebbero adottare tutte le misure pratiche e giuridiche, se del caso in cooperazione con il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto di un altro Stato membro che ha richiesto le informazioni, per ottenere l'autorizzazione giudiziaria il più rapidamente possibile.
- (16) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine le norme della presente direttiva dovrebbero essere allineate alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati nella sezione B, punto 2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹. Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza, scindendo i fatti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone, così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni scambiate. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati senza indugio. Tale rettifica o cancellazione, nonché qualsiasi altro trattamento dei dati personali in relazione alle attività previste dalla presente direttiva, dovrebbero essere effettuati nel rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶², che la presente direttiva lascia inalterate.
- (17) Al fine di consentire una comunicazione adeguata e rapida di informazioni da parte dei punti di contatto unici su richiesta o di propria iniziativa, è importante che i funzionari competenti degli Stati membri interessati si comprendano a vicenda. Le barriere linguistiche spesso ostacolano lo scambio transfrontaliero di informazioni. Per questo

⁶⁰ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁶¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁶² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

motivo dovrebbero essere stabilite norme sulle lingue da utilizzare per le richieste di informazioni presentate ai punti di contatti unici, per la comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dai punti di contatti unici e per qualsiasi altra comunicazione relativa a tali informazioni, come quella riguardante i rifiuti e i chiarimenti. Tali norme dovrebbero instaurare un equilibrio tra, da una parte, il rispetto della diversità linguistica all'interno dell'Unione e il contenimento al minimo dei costi di traduzione e, dall'altra, le esigenze operative legate a uno scambio adeguato e rapido di informazioni a livello transfrontaliero. Pertanto gli Stati membri dovrebbero compilare un elenco contenente una o più lingue ufficiali dell'Unione di loro scelta, ma comprendente anche una lingua ampiamente intesa e utilizzata nella pratica, ossia l'inglese.

- (18) Costituisce una priorità l'ulteriore sviluppo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) come hub centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità. Per questo motivo, quando sono scambiate informazioni o comunicazioni correlate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico o a un'autorità di contrasto o di propria iniziativa, è opportuno inviarne una copia a Europol, ma solo nella misura in cui si tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. In pratica ciò può essere fatto segnando come impostazione predefinita la casella corrispondente di SIENA.
- (19) È necessario porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri e delle relative comunicazioni, poiché essa ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni. Pertanto il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni denominata SIENA, gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni di cui alla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste e di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti e i chiarimenti, nonché le copie inviate ai punti di contatto unici e a Europol. A tal fine tutti i punti di contatto unici, nonché tutte le autorità di contrasto che potrebbero intervenire in tali scambi, dovrebbero essere direttamente collegati a SIENA. A questo proposito è opportuno tuttavia prevedere un periodo di transizione per consentire l'attuazione completa di SIENA.
- (20) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ciascuno degli Stati membri dovrebbe istituire o designare un punto di contatto unico competente per il coordinamento degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad attenuare la frammentazione del panorama delle autorità di contrasto, soprattutto in relazione ai flussi di informazioni, in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga e il terrorismo. Per consentire ai punti di contatto di svolgere efficacemente le rispettive funzioni di coordinamento per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di informazioni ai fini dell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva, è opportuno assegnare loro una serie di compiti specifici minimi e dotarli di alcune capacità minime.
- (21) È opportuno che tali capacità dei punti di contatto unici comprendano l'accesso a tutte le informazioni disponibili all'interno dello Stato membro di pertinenza, anche mediante un accesso di facile uso a tutte le banche dati e piattaforme pertinenti

dell'Unione e internazionali, conformemente alle modalità specificate nel diritto applicabile dell'Unione e nazionale. Per essere in grado di soddisfare i requisiti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli relativi ai termini, è opportuno dotare i punti di contatto unici di risorse appropriate, comprese capacità di traduzione adeguate e garantirne il funzionamento 24 ore su 24. A questo proposito la presenza di uno sportello che sia in grado di vagliare, trattare e indirizzare le richieste di informazioni che riceve può aumentarne l'efficienza ed efficacia. Tali capacità dovrebbero altresì poter contattare in qualsiasi momento le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie necessarie. In pratica ciò può essere realizzato ad esempio assicurando la presenza fisica o la disponibilità funzionale di tali autorità giudiziarie all'interno dei locali del punto di contatto unico o direttamente su chiamata.

- (22) Affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, i punti di contatto unici dovrebbero essere composti da rappresentanti delle autorità di contrasto nazionali, la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere in merito all'esatta organizzazione e composizione necessarie per soddisfare tale obbligo, tra tali rappresentanti possono figurare la polizia, i servizi doganali e altre autorità di contrasto competenti per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le indagini sugli stessi, nonché eventuali punti di contatto per gli uffici regionali e bilaterali, quali gli ufficiali di collegamento e gli addetti distaccati o assegnati in altri Stati membri e le agenzie di contrasto pertinenti dell'Unione come Europol. Tuttavia, ai fini di un coordinamento efficace, i punti di contatto unici dovrebbero comprendere quantomeno rappresentanti dell'unità nazionale Europol, dell'ufficio SIRENE, dell'unità d'informazione sui passeggeri e dell'ufficio centrale nazionale Interpol, come stabilito dalla legislazione pertinente e nonostante la presente direttiva non sia applicabile agli scambi di informazioni specificamente disciplinati da tale legislazione dell'Unione.
- (23) Lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi dotato di determinate funzioni e capacità minime da parte dei punti di contatto unici sono necessari per consentire a questi ultimi di svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficace ed efficiente, in particolare per quanto riguarda la gestione delle informazioni.
- (24) Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione necessari dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere e fornire annualmente determinati dati alla Commissione. Tale obbligo è necessario in particolare per porre rimedio alla mancanza di dati comparabili per quantificare gli scambi di informazioni pertinenti; inoltre esso agevola l'obbligo di rendicontazione da parte della Commissione.
- (25) La natura transfrontaliera della criminalità e del terrorismo richiede che gli Stati membri facciano affidamento gli uni sugli altri per contrastare tali reati. Un flusso adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti e con Europol non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. Data l'entità e gli effetti di un siffatto intervento, questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione attraverso la fissazione di norme comuni per lo scambio di informazioni. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, dovrebbe decidere entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intenda recepirla nel proprio diritto interno.
- (27) La presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶³; l'Irlanda partecipa pertanto alla sua adozione ed è da essa vincolata.
- (28) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶⁴, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁶⁵.
- (29) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶⁶, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE⁶⁷ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio⁶⁸.
- (30) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con

⁶³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).

⁶⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶⁵ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).

⁶⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁶⁷ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

⁶⁸ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

⁶⁹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁷⁰ e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio⁷¹,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri ove necessario al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative.

In particolare la presente direttiva stabilisce norme riguardanti:

- (a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste, i motivi del rifiuto di tali richieste e il canale di comunicazione da utilizzare in relazione ad esse;
 - (b) la trasmissione di propria iniziativa di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di trasmissione di tali informazioni;
 - (c) il canale di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni e le informazioni da fornire ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto degli Stati membri;
 - (d) l'istituzione, i compiti, la composizione e le capacità del punto di contatto unico, compreso lo sviluppo di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per l'adempimento dei suoi compiti.
2. La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e

⁷⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).

⁷¹ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011).

delle indagini ad essi relative che sono specificamente disciplinati da altri atti del diritto dell'Unione.

3. La presente direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo di:
 - a) procurarsi le informazioni mediante misure coercitive adottate conformemente alla legislazione nazionale allo scopo di fornirle alle autorità di contrasto di altri Stati membri;
 - b) conservare le informazioni ai fini di cui alla lettera a);
 - c) fornire informazioni alle autorità di contrasto di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.
4. La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni fornite conformemente alla stessa a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- (1) "autorità di contrasto": qualsiasi autorità degli Stati membri competente in base alla legislazione nazionale per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini;
- (2) "reati":
 - (a) i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁷²;
 - (b) i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794;
 - (c) i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente alla legislazione nazionale;
- (3) "informazioni": qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto in relazione all'esercizio dei loro compiti, previsti dalla legislazione nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di indagine su di essi;
- (4) "informazioni disponibili": le informazioni detenute dal punto di contatto unico o dalle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta oppure le informazioni che tali punti di contatto unici o tali autorità di contrasto possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro senza l'adozione di misure coercitive;
- (5) "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita da Europol e finalizzata ad agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Europol;
- (6) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

⁷² Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Articolo 3
Principi dello scambio di informazioni

Gli Stati membri, in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva, garantiscono che:

- (a) tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono il punto di contatto unico o le autorità di contrasto degli Stati membri siano fornite al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto degli altri Stati membri ("principio di disponibilità");
- (b) le condizioni per la richiesta di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto di altri Stati membri siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe alle proprie autorità di contrasto ("principio dell'accesso equivalente");
- (c) le informazioni fornite al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto di un altro Stato membro contrassegnate come riservate siano protette da tali autorità di contrasto conformemente agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale di tale Stato membro, il quale offre un livello analogo di riservatezza ("principio di riservatezza").

Capo II

Scambi di informazioni attraverso i punti di contatto unici

Articolo 4
Richieste di informazioni al punto di contatto unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico e, qualora lo decidano, le loro autorità di contrasto presentino richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati membri conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Qualora abbia deciso che, oltre al suo punto di contatto unico, anche le sue autorità di contrasto possano presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri, uno Stato membro provvede affinché tali autorità inviino, contestualmente alla presentazione di tali richieste, una copia delle stesse e di qualsiasi altra comunicazione ad esse relativa al punto di contatto unico di tale Stato membro.
2. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono presentate solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:
 - (a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
 - (b) le informazioni richieste siano a disposizione delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta.
3. Qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro precisa se si tratta o meno di una richiesta urgente.

Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:

- (a) le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
 - (b) le informazioni sono necessarie per proteggere gli interessi vitali di una persona che sono a rischio imminente di essere lesi;
 - (c) le informazioni sono necessarie per adottare una decisione che può comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;
 - (d) le informazioni sono a rischio imminente di perdere rilevanza se non fornite urgentemente.
4. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutte le spiegazioni necessarie per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità alla presente direttiva e comprendono quantomeno:
- (a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
 - (b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni;
 - (c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta;
 - (d) una spiegazione del legame tra la finalità e la persona o le persone a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
 - (e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso.
5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono presentate in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro destinatario della richiesta e pubblicato a norma dell'articolo 11.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste presentate al punto di contatto unico

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti, a seconda dei casi:
- (a) otto ore per le richieste urgenti relative a informazioni che sono a disposizione delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta senza dover ottenere un'autorizzazione giudiziaria;
 - (b) tre giorni di calendario per le richieste urgenti relative a informazioni che sono a disposizione delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta previa autorizzazione giudiziaria;
 - (c) sette giorni di calendario per tutte le richieste non urgenti.

I termini di cui al primo comma iniziano a decorrere dal momento del ricevimento della richiesta di informazioni.

2. Se in base alla legislazione nazionale, conformemente all'articolo 9, le informazioni richieste sono disponibili solo previa autorizzazione giudiziaria, lo Stato membro destinatario della richiesta può derogare ai termini di cui al paragrafo 1 nella misura necessaria all'ottenimento di tale autorizzazione.

In questi casi gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico:

- i) informi immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;
 - ii) successivamente li tenga aggiornati e fornisca le informazioni richieste il più presto possibile dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico, quando fornisce le informazioni richieste all'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente, invii contestualmente una copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale Stato membro.

Articolo 6

Rifiuto di fornire le informazioni richieste

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico opponga un rifiuto alla trasmissione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4 soltanto quando sussiste uno dei motivi di seguito elencati:
 - (a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta;
 - (b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
 - (c) l'autorizzazione giudiziaria prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta conformemente all'articolo 9 è stata rifiutata;
 - (d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 10, punto i);
 - (e) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:
 - i) sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;
 - ii) comprometterebbe il successo di un'indagine in corso su un reato; oppure
 - iii) danneggerebbe indebitamente gli interessi vitali di una persona fisica o giuridica.

Un eventuale rifiuto interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al primo comma e, se del caso, lascia impregiudicato

l'obbligo di fornire gli altri elementi delle informazioni in conformità alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente in merito al rifiuto, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente ulteriori chiarimenti necessari per il trattamento di una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rifiutata.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente fino al momento in cui il punto di contatto unico dello Stato membro destinatario della richiesta riceve tali chiarimenti.

4. I rifiuti e le relative motivazioni, le richieste di chiarimenti e i chiarimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

Capo III

Altri scambi di informazioni

Articolo 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tale Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) o e), si applicano a tali informazioni.
2. Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano informazioni di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, esse siano in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro destinatario della richiesta e pubblicato a norma dell'articolo 11.

Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto, quando forniscono tali informazioni all'autorità di contrasto di un altro Stato membro, ne inviino contestualmente una copia anche al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

Articolo 8

Scambi di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto

Gli Stati membri provvedono affinché, laddove i punti di contatto unici o le autorità di contrasto presentino richieste di informazioni direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro, i loro punti di contatto unici o le loro autorità di contrasto inviino, contestualmente alla trasmissione di tali richieste, informazioni o qualsiasi altra comunicazione relative a tali richieste, una copia delle stesse al punto di contatto unico dell'altro Stato membro e, qualora il mittente sia un'autorità di contrasto, anche al punto di contatto unico del proprio Stato membro.

Capo IV

Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei capi II e III

Articolo 9

Autorizzazione giudiziaria

1. Gli Stati membri non richiedono un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di un altro Stato membro ai sensi dei capi II e III, se tale obbligo non si applica alla comunicazione analoga di informazioni ai propri punti di contatto unici o alle proprie autorità di contrasto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la loro legislazione nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di contatto unici o all'autorità di contrasto di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, i loro punti di contatto unici o le loro autorità di contrasto adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente alla loro legislazione nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.
3. Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo 1 sono valutate e decise in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 10

Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali

Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscono informazioni di cui ai capi II e III che costituiscono dati personali:

- i) le categorie di dati personali forniti rimangano limitate a quelle elencate nell'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794;
- ii) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentono al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto dell'altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, nonché la misura in cui essi sono aggiornati.

Articolo 11
Elenco delle lingue

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco con una o più lingue ufficiali dell'Unione in cui il loro punto di contatto unico è in grado di fornire informazioni in base a una richiesta di informazioni o di propria iniziativa. Tale elenco comprende l'inglese.
2. Gli Stati membri trasmettono tali elenchi nonché i relativi aggiornamenti alla Commissione. La Commissione pubblica tali elenchi nonché i relativi aggiornamenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12
Comunicazione di informazioni a Europol

Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime, comunicano informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III, ne inviino contestualmente una copia anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 13
Ricorso a SIENA

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni in a seguito di tali richieste, comunicano informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III o dell'articolo 12, si avvalgano di SIENA.
2. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico nonché tutte le loro autorità di contrasto che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA.

Capo V

Punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri

Articolo 14
Istituzione, compiti e capacità

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un punto di contatto unico nazionale, che costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia in grado di svolgere almeno tutti i compiti seguenti:
 - (a) ricevere e valutare le richieste di informazioni;

- (b) inoltrare le richieste di informazioni alle autorità di contrasto nazionali competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
 - (c) analizzare e strutturare le informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto di altri Stati membri;
 - (d) fornire, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto di altri Stati membri in conformità agli articoli 5 e 7;
 - (e) rifiutare di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
 - (f) inviare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornire chiarimenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
- (a) il loro punto di contatto unico abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto, nella misura in cui ciò sia necessario per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva;
 - (b) il loro punto di contatto unico svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;
 - (c) il loro punto di contatto unico disponga del personale, delle risorse e delle capacità, anche di traduzione, necessari per svolgere i propri compiti in modo adeguato e rapido conformemente alla presente direttiva e in particolare ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - (d) le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie richieste dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 9 siano a disposizione del punto di contatto unico 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.
4. Entro un mese dall'istituzione o dalla designazione del loro punto di contatto unico, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione. Essi aggiornano tale informazione ove necessario.

La Commissione pubblica queste notifiche e i relativi aggiornamenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15 **Composizione**

1. Gli Stati membri determinano l'organizzazione e la composizione del proprio punto di contatto unico in modo tale che esso possa svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficiente ed efficace.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da rappresentanti delle autorità di contrasto nazionali la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dalla legislazione pertinente a istituire o designare tali unità o uffici:

- a) l'unità nazionale Europol istituita dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/794;
- b) l'ufficio SIRENE istituito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³;
- c) l'unità d'informazione sui passeggeri istituita ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/681;
- d) l'ufficio centrale nazionale Interpol istituito dall'articolo 32 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale - INTERPOL.

Articolo 16
Sistema di gestione dei casi

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funga da archivio e consenta al punto di contatto unico di svolgere i suoi compiti ai sensi della presente direttiva. Il sistema di gestione dei casi presenta quantomeno tutte le funzioni e capacità seguenti:
 - a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di qualsiasi altra comunicazione con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti i rifiuti nonché le richieste e i chiarimenti di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;
 - b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto nazionali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b);
 - c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto di altri Stati membri in conformità agli articoli 5, 7 e 8;
 - d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni fornite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;
 - e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;
 - f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dal sistema;

⁷³ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

- (g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17;
 - (h) registrazione degli accessi e di altre attività di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cybersicurezza.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.
 3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati dal loro punto di contatto unico siano inseriti nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali essi sono trattati e siano in seguito definitivamente cancellati.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 17

Statistiche

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva.
2. Le statistiche riguardano almeno:
 - a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e dalle loro autorità di contrasto;
 - b) il numero di richieste di informazioni ricevute e a cui hanno risposto il punto di contatto unico e le loro autorità di contrasto, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per gli altri Stati membri che ricevono le informazioni;
 - c) il numero di richieste di informazioni rifiutate a norma dell'articolo 6, ripartito per Stati membri richiedenti e motivi del rifiuto;
 - d) il numero di casi in cui i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono stati rispettati a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, ripartito per gli Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni in questione.

Articolo 18

Relazioni

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro *[data di entrata in vigore + 3 anni]*.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della presente direttiva entro *[data di*

entrata in vigore + 5 anni]. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

Articolo 19

Modifiche della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

A decorrere dal [*data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma*], la convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è così modificata:

- i) l'articolo 39 è sostituito dalla presente direttiva nella misura in cui tale articolo riguarda lo scambio di informazioni ai fini previsti all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva;
- ii) l'articolo 46 è soppresso.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione quadro 2006/960/GAI è abrogata a decorrere dal [*data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma*].

I riferimenti a tale decisione quadro si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 21

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*data di entrata in vigore + 2 anni*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da tale data. Tuttavia essi applicano l'articolo 13 a partire dal [*data di entrata in vigore + 4 anni*].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
La presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*